



TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

R.G.5077-1/ 2024

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Orecchio,

letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 669 bis, 669 sexies e 700 c.p.c.,

tenuto conto che tra il mese di dicembre e gennaio è già stata prevista la trattazione di altri 4 cautelari, attualmente pendenti sul presente ruolo,

FISSA

l'udienza del **13.2.2025 ore 10.00**, assegnando a parte ricorrente termine fino all' 8.1.2025 per la notifica del ricorso e del presente decreto all'amministrazione convenuta;

visto l'art. 151 c.p.c.;

autorizza parte ricorrente alla notifica nei confronti dei docenti controinteressati mediante inserimento, entro l' 8.1.2025, del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, disponendo che il MIUR non rimuova tali atti dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.

Invita parte resistente ed eventuali controinteressati a costituirsi almeno 7 giorni prima.

Alla luce delle modifiche introdotte al codice di rito dall'art. 3 comma 10 d.lgs, n. 149/2022 e, da ultimo, dal d.lgs. 164/2024;



preso atto della facoltà rimessa alla scelta del magistrato istruttore dall'art. 127, ultimo comma, c.p.c. di disporre che l'udienza si svolga a **trattazione scritta** secondo le modalità prescritte dall'art. **127ter c.p.c.**;

ritenuta l'applicabilità delle nuove disposizioni codicistiche anche al 'rito lavoro' in quanto ricomprese tra le disposizioni generali contenute nel I libro del c.p.c. e risultando la diversa modalità di trattazione funzionale a garantire una maggiore efficienza ed un miglioramento della complessiva organizzazione dell'udienza;

ritenuto che quanto prescritto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art 127ter c.p.c., come da ultimo novellato ("*L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice*"), non osti alla trattazione cartolare anche delle *prime udienze* 'rito lavoro' in tutti quei casi in cui, come nella specie, la controversia presenti caratteristiche tali da escludere a priori la possibilità di condurre un efficace tentativo di conciliazione, rendendo quindi prospetticamente infruttuosa e dunque superflua la comparizione personale delle parti;

considerato infatti che, come già ampiamente sperimentato sin dagli anni di vigenza delle disposizioni emergenziali di cui all'art. 221 del d.l. 34/2020, la trattazione scritta delle prime udienze di previdenza e delle prime udienze di lavoro -specie nelle controversie di carattere seriale promosse nei confronti di datore di lavoro pubblico- è risultata perfettamente compatibile con il rispetto del principio del contraddittorio e funzionale ad una più efficiente gestione del carico di ruolo d'udienza;

ritenuto che il procedimento in oggetto possa essere trattato con le modalità prescritte dall'art. 127ter c.p.c.

DISPONE

che l'udienza sopra indicata abbia svolgimento mediante lo **scambio di note di trattazione scritta**.

ASSEGNA

alle parti termine ultimo per il deposito telematico delle predette note scritte sino alle ore 10.00 del giorno dell'udienza sopra indicato.

AVVERTE

che, nel caso in cui non risultino depositate note di trattazione entro il *termine ultimo* assegnato, la parte verrà considerata assente all'udienza;

che nell'ipotesi in cui nessuna delle parti risulti aver effettuato il deposito telematico delle predette note di trattazione entro il termine ultimo assegnato, si provvederà ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;

che, a seguito dello scambio di note scritte, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 127ter, comma 3, c.p.c.;

che ciascuna delle parti può depositare motivata istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.

Rappresenta infine che le note **devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, attraverso una redazione per punti delle richieste a verbale e delle specifiche contestazioni sulle circostanze in fatto allegate dalla controparte, in assenza, pertanto, di ripetizioni in ordine alle deduzioni già formulate negli scritti introduttivi.

Latina,03/01/2025

Il Giudice

Angela Orecchio





ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. ELVIRA GENOVESE (C.F. GNVLVR65H64A783E) iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Santa maria capua vetere, ai sensi della normativa vigente in materia, attesta che la presente copia composta da numero 3 fogli dell'atto **Decreto, 33182394s.pdf**, è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico n. 5077 / 2024 - 1 dal Tribunale Ordinario Di Latina sezione Diritto del lavoro dal quale è stata estratta.

il 03/01/2025

Firmato da
Avv. ELVIRA GENOVESE

Metadati generati durante la formazione dei file:

Identificativo univoco e persistente: 33182394s.pdf

Oggetto: Decreto

Soggetto che ha formato il documento: ORECCHIO ANGELA (RCCNGL86L59H501Z)

Impronta SHA: 1b5fac53b0817ff98a1dc612bf0e40dc9e8d1a098ba83dfe6840cc6f913239de

Impronta MD5: 8d00249047f70a6d2de13638f51a0e36

Riferimento temporale: 2025-01-03T11:24:10.915745Z
